

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Settembre 2011*



# Lavoro

## Il caporalato è diventato reato

Introdotta nella manovra finanziaria bis un nuovo articolo nel codice penale italiano (603-bis) che disciplina il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Sono passati ormai quasi due anni da quando la rivolta dei braccianti di Rosarno ha portato alla luce, in maniera violenta e drammatica, la realtà del cosiddetto "caporalato", un fenomeno che intreccia le fila della criminalità organizzata con quelle dello sfruttamento dell'attività lavorativa e che si annida soprattutto nel settore agricolo ed edile. Sono moltissime le vittime del ricatto dei "caporali", intermediari illegali che, in cambio di una percentuale sul compenso pattuito, offrono un lavoro irregolare, sottopagato, insicuro, degradante e privo di qualsiasi forma di tutela.

Proprio alla luce delle vicende di Rosarno, in questi anni i sindacati italiani hanno lanciato diverse campagne di informazione e sensibilizzazione per sollecitare il Parlamento italiano ad approvare una legge che riconosca il caporalato come reato in quanto tale e preveda pene e sanzioni adeguate alla gravità sociale ed economica di questo crimine.

Anche grazie alla spinta di quest'iniziativa il mese scorso è stata presentata al Senato un disegno di legge sul caporalato, che ha ottenuto un sostegno bipartisan con la sottoscrizione da parte di 30 senatori di tutti gli schieramenti politici.

La manovra bis ha recepito gli aspetti sostanziali di questo disegno, stabilendo che "chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato". Sebbene alcuni osservatori sottolineino la necessità di rafforzare ulteriormente questo provvedimento, si tratta senza dubbio di un importante passo avanti per garantire la dignità e i diritti fondamentali di quei lavoratori che ancora oggi in tutta Italia sono costretti a lavorare in condizioni irregolari.



## Cassa integrazione cala in agosto: -24,8% sullo stesso mese del 2010

Nel mese di agosto appena trascorso le aziende italiane hanno chiesto 56,7 milioni di ore di cassa integrazione (cig). Il confronto più significativo è quello con lo stesso mese dello scorso anno: nell'agosto 2010 le ore richieste e autorizzate furono 75,5 milioni, con una diminuzione di quasi il 25% (-24,8%).

Il dato del mese di agosto può risultare meno significativo nel confronto congiunturale: rispetto al mese di luglio 2011 (quando vennero autorizzate 80,7 milioni di ore di cig) la flessione è del 29,7%.

Esaminando il dato di periodo (primi otto mesi dell'anno: da gennaio ad agosto) la diminuzione delle richieste di cig si conferma significativa: -21,1%. Si è passati da 822 milioni del 2010 ai 648 milioni del 2011.

Il calo riguarda tutti e tre gli istituti della cig: le richieste di cassa integrazione ordinaria (cigo) in agosto sono state di 7,2 milioni di ore, contro i 9 milioni del mese di agosto 2010 (-20,4%); le domande di cassa integrazione straordinaria (cigs) sono state pari a 25,5 milioni (-3,8%) rispetto ai 26,5 milioni del 2010; bruscamente diminuite le richieste di cassa integrazione in deroga (cigd) che si sono fermate a 24 milioni di ore, contro i 39,9 milioni dell'agosto 2010 (-39,7%).

La flessione congiunturale è ancora più accentuata: cigo a -64,5% rispetto a luglio 2011 (da 20,2 a 7,2 milioni di ore); cigs a -22,4%; la cigd è a -12,9% rispetto alle ore richieste e autorizzate nel mese di luglio 2011. Il comparto industriale è quello che più pesa nella riduzione delle richieste: rispetto ad agosto 2010, le richieste dal settore industriale sono diminuite del 32,4% per la cigo e del 19,6% per la cigs.

Sul fronte delle domande di disoccupazione e mobilità i dati sono del mese precedente a quello delle autorizzazioni di cig: a luglio sono state presentate 158mila richieste di disoccupazione e poco più di 7mila domande di mobilità, rispettivamente -2,6% e -12,7% rispetto al mese di luglio del 2010



## **Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” ed incentivo per la loro assunzione**

E’ stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un’occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
- b. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
- c. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
  - lavoro subordinato a tempo determinato
  - lavoro in somministrazione
  - lavoro intermittente
  - lavoro ripartito
  - contratto di inserimento
  - collaborazione a progetto o occasionale
  - lavoro accessorio
  - collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, incasso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

1. compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
2. raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
3. cessazione dell’affidamento del minore;
4. assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

## **Fondo per le vittime dell’amianto: l’INAIL avvia i pagamenti**

Sono stati avviati dall’INAIL, a partire da questo mese, i pagamenti della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto (in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 30 del 12 gennaio 2011). Queste erogazioni - che riguardano oltre 10mila persone - sono relative, al momento, agli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009 (per i quali sono già disponibili le risorse finanziarie previste dalla normativa citata) e costituiscono il "primo blocco". Nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre l’Istituto provvederà all’erogazione della prestazione aggiuntiva ai restanti beneficiari.

*Cosa dispone il Fondo.* La finalità del Fondo - istituito presso l’INAIL dalla Legge finanziaria 2008, con contabilità autonoma e separata e finanziato con risorse provenienti dal bilancio dello Stato e dalle imprese - è l’erogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dall’ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra "fiberfrax", nonché dei loro familiari titolari di rendita a superstiti.

*Le prestazioni.* Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d’ufficio dall’INAIL subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in una unica soluzione (per il 2008 e il 2009 entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%; per il 2010 entro il 30 giugno 2012, in misura pari al 15%). Dal 2011 il beneficio sarà erogato mediante un primo acconto del 10% sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.



## **Manovra bis: nuove disposizioni in materia di tirocini formativi**

Il Ministero del lavoro con circolare n. 24 del 12 settembre 2011, fornisce importanti chiarimenti sull'articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (manovra bis), sui livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.

Detto articolo ha per oggetto esclusivo, i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, ossia di quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro.

Tirocini esclusi dalla disciplina del D.L. 183/2011: Si specifica che, non rientrano nel campo di applicazione del decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolto principalmente da disoccupati, lavoratori in mobilità o inoccupati.

Sono anche esclusi i tirocini svolti a favore di disabili invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall'art 11 co 2 L. 68/99.

Sono altresì esclusi i tirocini curriculari, vale a dire, i tirocini formativi e di orientamento inclusi nel piano di studi delle università e degli istituti scolastici, oppure altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità, più che essere di inserimento lavorativo, sia quello di affinare il processo di apprendimento e formazione.

Nella circolare si precisa inoltre che i tirocini formativi e di orientamento, non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzanti e dottorandi a condizione però, che vengano promossi dalle scuole e dalle università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi, anche se, non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.

Tirocini iniziati prima del decreto legge: I tirocini già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge, continueranno ad essere regolati dalla precedente normativa, L. 196/97, fino alla loro conclusione. Per eventuali proroghe di un tirocinio già attivato si applica invece la nuova legge.

Controlli ispettivi: Al fine di prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile dovrà verificare l'effettiva tipologia del tirocinio (se di formazione e orientamento o se di reinserimento) e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.

## **Inps: modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro**

Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Istituto.

Per l'utilizzo del servizio occorre essere abilitati all'accesso.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia di cui alla circolare INPS n. 60 del 2010, saranno automaticamente abilitati al servizio.

I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter accedere al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:

- modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;  
- modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. E' possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale della Sede INPS destinataria.





## **Lavori usuranti, proroga del termine per effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 del Dlgs n. 67/2011**

Con la lettera circolare del 14 settembre 2011 il Ministero del Lavoro comunica che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, inizialmente previsto con la Circolare. n. 15 del 20 giugno 2011 per il 30 settembre 2011 è stato prorogato. La nuova data è in fase di definizione

## **Inps: incassati 3 miliardi di euro in più di contributi nei primi otto mesi dell'anno**

L'Inps ha incassato oltre 85 miliardi di euro (per l'esattezza 85 miliardi e 558 milioni) da pagamenti ordinari e contributi nei primi 8 mesi dell'anno. Si tratta di 3,1 miliardi in più (+3,7%), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando le riscossioni avevano raggiunto gli 82,4 miliardi, e di oltre 1 miliardo e 180 milioni in più sul preventivo 2011 (+1,1%).

Se si considerano anche gli importi derivanti dall'attività di recupero crediti, il totale delle riscossioni sale a 88,9 miliardi di euro, con un incremento del 3,6%, vale a dire oltre 3 miliardi in più rispetto agli 85,8 del 2010. Anche in questo caso si segnala un aumento sul preventivo di quasi un miliardo di euro.

Il totale delle contribuzioni ordinarie 2011 a carico delle aziende si è attestato nel mese di agosto a quasi 68,9 miliardi di euro, contro i 65,8 dei primi otto mesi del 2010: 3,1 miliardi in più, con uno scostamento di oltre 740 milioni in più sul preventivo. Si tratta del 4,7% in più di contribuzione rispetto allo stesso periodo del 2010, un dato che è in linea con gli aumenti registrati negli ultimi mesi.

“Anche l'ultima rilevazione – commenta il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua - mostra come le aziende abbiano capito fino in fondo il messaggio legato alla azione di contrasto all'evasione contributiva perseguita dall'Inps. Il costante aumento della contribuzione da lavoro dipendente è la dimostrazione che le aziende stanno rispondendo in modo positivo all'impegno per la legalità profuso dall'Inps”.

## **Liberalizzazione del collocamento e dei servizi per il lavoro: firmato il decreto che consente a scuole e università l'ingresso attivo nei servizi per il lavoro**

Il Ministro del Lavoro ha firmato il Decreto Ministeriale che definisce i dettagli operativi dell'allargamento della platea dei soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro. Si completa quindi il processo di liberalizzazione e del collocamento e dei servizi per il lavoro. Il decreto è infatti l'ultimo tassello di un disegno riformatore avviato con le leggi Biagi e Treu che ora giunge a compimento. Col decreto fanno definitivamente il loro ingresso attivo (e non più solo formale) nei servizi per il lavoro anche le scuole e le università. Come già anticipato dalla circolare congiunta dei Ministri Sacconi e Gelmini del 4 agosto 2011, vengono ora definitivamente stabilite le modalità di pubblicazione dei curricula degli studenti sul portale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) nonché quelle per l'iscrizione all'albo informatico delle agenzie per il lavoro dei nuovi soggetti autorizzati. Scuole e università dovranno comunque pubblicare i curricula degli studenti anche sul proprio sito istituzionale, pena la perdita della autorizzazione alle attività di placement. La circolazione delle informazioni garantisce anche il monitoraggio dei fabbisogni professionali e il buon funzionamento del mercato del lavoro. Dall'entrata in vigore del decreto - dopo la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - per mantenere l'autorizzazione all'intermediazione e non incorrere nelle sanzioni previste sarà necessario, come anticipato, il collegamento a [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) e, per scuole e università, la pubblicazione dei curriculum vitae.



## In vigore dal 7 ottobre il nuovo regolamento per la prevenzione incendi

E' stato pubblicato in Gazzetta il 22 settembre scorso ed entra in vigore il 7 ottobre; si tratta del nuovo regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.

Parliamo del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, concernente procedimenti che fanno parte delle attività professionali tecniche, svolte da professionisti iscritti negli albi professionali di architetti, chimici, ingegneri, geometri e periti industriali, ed anche negli appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il regolamento riguarda 80 delle 97 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; per le 17 attività industriali a rischio di incidente rilevante permane l'obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto n. 334/99.

Sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 78 del 2010, il nuovo regolamento è stato emesso per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle PMI (piccole e medie imprese) attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, senza però ridurre i livelli di garanzia e di sicurezza.

Con le norme in vigore dal 7 ottobre, le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in tre categorie (A, B, C), sulla base:

- delle percentuali di rischio di incendio;
- della dimensione dell'impresa;
- del settore di attività;
- dell'esistenza di specifiche regole tecniche;
- delle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), viene presentata l'istanza ai Vigili del Fuoco, relativa a tutte le categorie precedentemente menzionate, con la relativa trasmissione della documentazione tecnica prevista dal d.lgs 139/2006, art 16; le specifiche modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare dovranno essere disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Le attività di tipo A (a basso rischio) sono quelle che non provocano rischi significativi, e per esse non è più necessario il parere di conformità; sarà sufficiente la presentazione della Scia; eventuali controlli potrebbero essere effettuati a campione successivamente all'inizio dell'attività stessa, entro 60 giorni.

Le attività di tipo B sono attività con rischio medio per le quali la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione tecnica (il comando VVFF può richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza); anche in questo caso sono previsti controlli a campione entro 60 giorni dalla presentazione.

Le attività di tipo C sono quelle definite ad alto rischio, ed anche in quest'ultimo caso l'iter per la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio ricalca quanto specificato per le attività di tipo B; in questo caso però i controlli saranno effettuati per tutti (e non a campione come nel tipo B), sempre entro 60 giorni.

Nell'ipotesi in cui i controlli effettuati nelle 3 tipologie di attività accertino l'insussistenza delle condizioni di sicurezza, il Comando dei VVFF adotta il provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato possa, entro 45 giorni, adeguare l'attività ai criteri di sicurezza antincendio. In caso di esito positivo della visita, per le attività di tipo A e B, viene rilasciata esclusivamente, su richiesta dell'interessato, copia del verbale di visita tecnica; nel caso delle attività di tipo C, entro 15 giorni dalla visita obbligatoria, che abbia avuto esito positivo, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento prevede inoltre, sempre in chiave di semplificazione, che per il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, il titolare delle attività dovrà produrre ai Vigili del fuoco una attestazione di conformità che affermi l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da eventuale documentazione tecnica; nell'ipotesi in cui siano state fatte delle modifiche all'attività, va invece ripresentata l'istanza, nei termini precedentemente descritti



## **Assegno integrativo di mobilità: dal 1° ottobre domanda solo on line**

Niente più carta per le domande di assegno integrativo di mobilità, l'assegno che spetta ai lavoratori che, durante il periodo in cui hanno diritto alla mobilità, iniziano un nuovo rapporto di lavoro con una retribuzione inferiore a quella prevista per le mansioni di provenienza.

Dal 1° ottobre, infatti, le richieste di assegno potranno essere presentate esclusivamente on line, utilizzando uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, [www.inps.it](http://www.inps.it);
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164;
- Patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Il processo di telematizzazione delle domande di prestazione prosegue seguendo un calendario che porterà tutti i servizi dell'Inps a passare al canale telematico esclusivo entro la metà del prossimo anno.

La graduale sostituzione delle modalità tradizionali di presentazione delle istanze (servizio postale o sportello di sede) con il canale telematico avviene tenendo conto delle esigenze del cittadino.

Per ciascun servizio viene infatti assicurato un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere in vigore.

Terminato il periodo transitorio, le domande non possono più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei canali telematici previsti.

Per l'assegno integrativo di mobilità il periodo transitorio, durante il quale il canale telematico è stato già usato per presentare la quasi totalità delle domande, termina il 30 settembre (v. circolare Inps 15 luglio 2011, n. 95), e quindi dal giorno successivo le domande potranno essere inoltrate esclusivamente con le modalità telematiche.

## **INPS: cumulo dei periodi assicurativi**

L'INPS, con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011, informa che per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l'erogazione in pro-quota della succitata prestazione.



## **INAIL: rivalutazione dell'importo mensile assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2011**

L'INAIL, con la circolare n. 46 del 19 settembre 2011, informa che, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è fissato nella misura di Euro 239,16.

L'importo è stato determinato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2009 e il 2010 pari all'1,55 %.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di novembre 2011.



## Università, Fisco e imprese insieme per la ricerca - Definiti i termini e le modalità del credito d'imposta

Arrivano le istruzioni operative per le aziende che decidono di usufruire del credito d'imposta, istituito dal Decreto legge n. 70/2011, per il finanziamento di progetti di ricerca da realizzare con Università ed Enti pubblici di ricerca.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state approvate le modalità e i termini per usufruire del credito d'imposta in compensazione mediante F24.

*Termini e modalità* – Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento dell'importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010. Il beneficio scatta per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta al 31 dicembre 2012. Le imprese ne possono fruire per ciascun periodo d'imposta in tre quote annuali di pari importo.

*Utilizzo del credito* – Il credito di imposta è utilizzabile immediatamente a partire dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento che eccede la media degli investimenti in ricerca del triennio 2008-2010.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).



## Contenziosi fiscali pendenti, ecco come far pace - Entro novembre la chiusura agevolata delle liti fino a 20mila euro

Chiusura facile per le liti pendenti che valgono fino a 20mila euro. I contribuenti che hanno una questione ancora aperta col Fisco, infatti, possono risolverla entro il 30 novembre 2011 pagando un importo agevolato. A offrire questa opportunità è la manovra correttiva (DL 98/2011), che consente di definire le controversie fiscali pendenti al 1° maggio scorso davanti alle Commissioni tributarie o alla Corte di Cassazione. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato, inoltre, approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti. La chiusura riguarda tutti gli atti impositivi compresi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

*Come sono determinate le somme per la chiusura* - Se il valore della lite è di importo fino a 2mila euro, la somma da pagare è di 150 euro. Se il valore della controversia supera i 2mila euro, la somma da pagare è pari al 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente, mentre è pari al 30% se l'organo giudiziario non si è ancora pronunciato e al 50% se l'esito provvisorio è favorevole all'Agenzia.

*Occhio al calendario per porre fine in tempo alla lite* - Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere ben presenti due scadenze. Innanzitutto, entro il 30 novembre prossimo bisogna versare gli importi dovuti. In un secondo tempo, entro il 2 aprile 2012 occorre presentare la relativa domanda di definizione della lite. La definizione non consente né di pagare a rate le somme dovute né di compensarle con qualsiasi credito d'imposta.

*Liti escluse dalla sanatoria* – Non possono essere chiuse le liti relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli.

Sono escluse anche le liti sull'omesso versamento dei tributi e quelle collegate ai precedenti condoni.



## Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva - Slitta a fine anno il termine per segnalarle al Fisco

C'è tempo fino al 31 dicembre 2011 per comunicare le operazioni rilevanti Iva non inferiori a 25mila euro la cui segnalazione al Fisco era prevista entro il vecchio termine del 31 ottobre. A dettare la nuova scadenza è il provvedimento pubblicato sul sito dell'Agenzia, che proroga i tempi per la comunicazione in via telematica, riferita al periodo d'imposta 2010, delle operazioni rilevanti ai fini Iva, come previsto dal decreto legge 78/2010.

Inoltre, il provvedimento aggiorna le specifiche tecniche tenendo conto delle indicazioni fornite da associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste.

La previsione di un nuovo termine per la comunicazione non influisce sulla tempistica secondo cui le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate per l'attività di controllo.

Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

## Partite Iva inattive con chiusura lampo - Basta versare la sanzione

Per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare entro il 4 ottobre 2011 la sanzione minima di 129 euro con l'apposito modello "F24 Elementi identificativi", compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti effettuati con l'F24 dedicato, infatti, "entrano" direttamente nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 93/E, che riduce all'osso gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici. Sempre in un'ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

*L'adempimento agevolato* - Sono agevolati dalla misura introdotta dal 98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicarlo all'Agenzia nel termine dei 30 giorni. Questi contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011 un importo pari a 129 euro usando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Ecco in dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello:

nella sezione "CONTRIBUENTE" vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;

nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

- nel campo "tipo" indicare la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi" indicare con la partita Iva da cessare;
- nel campo "codice" indicare il codice tributo **8110**;
- nel campo "anno di riferimento" indicare l'anno di cessazione dell'attività.

*Cosa rischia chi non chiude in tempo la partita Iva* - Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l'opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l'Agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.



## Aumento aliquota Iva al 21% - Prime istruzioni

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 21% c. E' stata pubblicata infatti sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da domani, la nuova aliquota. Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile. In relazione ai riflessi operativi collegati all'aumento dell'aliquota Iva l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

## Rimborso o compensazione del credito trimestrale Iva - Cambia l'aliquota ma non il modello TR

Il contribuente che vuole chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito Iva maturato nel trimestre può utilizzare il modello IVA TR già in uso anche per indicare le operazioni che scontano l'aliquota Iva del 21%.

La nuova aliquota riguarda infatti solo una parte delle operazioni del trimestre, ovvero quelle effettuate nel periodo che va dal 17 (giorno di entrata in vigore del Dl 138/2011) al 30 settembre.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 96/E, specifica inoltre le modalità per la compilazione della dichiarazione sia per le operazioni attive sia per quelle passive.

In particolare, tanto gli imponibili che l'imposta delle operazioni vanno compresi nei righi corrispondenti all'aliquota del 20% e la relativa differenza d'imposta, pari all'1%, va indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti.

**Operazioni attive** – Devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al 20% e l'ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2.

**Operazioni passive** – Devono essere comprese nel rigo TB11 (operazioni con aliquota al 20%) e l'ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.

Per le istanze relative al primo trimestre 2012, sarà resa disponibile una nuova versione del modello IVA TR. Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.



## Rendite corrisposte dall'Inail e da enti non residenti

Le rendite Inail, ad esclusione delle indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e, dunque, non rilevano ai fini impositivi. Analogamente, non rilevano le rendite aventi medesima natura corrisposte da soggetti non residenti. In particolare, nel caso in cui un contribuente si trovi a percepire una rendita da parte di un ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito (malattia professionale contratta nel corso dell'attività lavorativa o incidente sul lavoro), dovrà autocertificare la natura risarcitoria della somma percepita presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. L'autocertificazione presentata non necessita di essere riprodotta negli anni.



# Economia

## **Istat: contratti collettivi e retribuzioni contrattuali (rilevazione settembre 2001)**

Alla fine di luglio 2011 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica corrispondono al 66,8% degli occupati dipendenti e al 61,6% del monte retributivo osservato.

Nel mese di luglio l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie registra una variazione nulla rispetto al mese precedente e un incremento dell'1,7% rispetto a luglio 2010. Nella media del periodo gennaio-luglio 2011 l'indice è cresciuto dell'1,8%, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

I settori che a luglio presentano gli incrementi maggiori rispetto a un anno prima sono: militari-difesa (3,7%), forze dell'ordine (3,5%) e attività dei vigili del fuoco (3,1%). Si registrano, invece, variazioni nulle per ministeri, scuola, regioni e autonomie locali, servizio sanitario nazionale.

A luglio, tra i contratti monitorati dall'indagine, sono state siglate due intese riguardanti rispettivamente, i dipendenti delle aziende municipalizzate del servizio smaltimento rifiuti e i giornalisti.

Alla fine di luglio i dipendenti in attesa di rinnovo sono il 33,2%. In media, l'attesa di rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è di 19,4 mesi.

## **Confcommercio: No all'aumento dell'Iva**

"Il Paese si sta confrontando con straordinarie difficoltà. Occorrono certamente misure efficaci e credibili per rafforzare la fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia. Misure, dunque, che non indeboliscano una crescita del Paese già modestissima". "Per queste ragioni, Confcommercio ritiene che l'incremento delle aliquote IVA sia una scelta errata. Ne risentiranno, infatti, consumi, occupazione e crescita. E, alla fine, si rischia che l'Italia paghi, tutta insieme, un conto davvero troppo pesante. Per queste stesse ragioni, Confcommercio ritiene che occorrerebbe agire con più determinazione sull'intero spettro della spesa pubblica: dai costi della politica alla spesa previdenziale. E che, ancora, più determinazione occorrerebbe nel procedere a privatizzazioni di quote importanti del patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico e nell'individuare misure che chiedano un giusto contributo ai detentori delle maggiori ricchezze"

(Fonte: Confcommercio.it)



## **Mutui: al via seconda proroga sospensione rate fino a gennaio 2012**

Prorogato al 31 gennaio 2012 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 31 dicembre 2011. Questo è quanto stabilito dal nuovo Accordo firmato dall'Associazione bancaria italiana e 13 Associazioni dei Consumatori: Acu, Adiconsum, Adoc, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, che ripropone quanto stabilito a gennaio scorso, al momento della prima proroga semestrale.

( per maggiori informazioni : [www.abi.it](http://www.abi.it) )



## **Economisti, ingegneri, ragionieri, meccanici: questi i titoli di studio che danno le maggiori opportunità**

(Fonte . Unioncamere.it) Il previsto rallentamento dell'economia internazionale e la bufera finanziaria che ha investito l'Europa nei mesi estivi pesa sulle prospettive dell'occupazione. Ma il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro dimostra anche quest'anno che una formazione mirata alle esigenze delle imprese è la strada migliore che i giovani possono percorrere per trovare un lavoro. Lo studio dell'Economia è così il consiglio più saggio per le matricole universitarie, visto che anche quest'anno sarà proprio ai "dottori" in questa facoltà che le imprese destineranno il maggior numero di assunzioni previste tra i laureati: 22mila per la precisione, dato per di più in continua crescita da quando la crisi ha investito anche il nostro Paese. Alta anche la richiesta complessiva di ingegneri, che raggiunge quasi le 21mila unità. Tra i diplomi, le prospettive lavorative migliori riguardano quelli a indirizzo amministrativo e commerciale (68mila le assunzioni messe in cantiere nel 2011 dal sistema privato in questo caso) e i diplomi superiori e i titoli degli istituti professionali con indirizzo meccanico (le imprese prevedono di integrare entro dicembre prossimo 25mila diplomati di secondo livello e 16mila qualifiche professionali). E di "buoni" consigli i giovani quest'anno ne hanno più bisogno che mai, visto che la disponibilità delle imprese ad assumere quanti si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro si assottiglia, andando a interessare il 41% delle assunzioni previste a fronte del 54,7% registrato nel 2010. Ciò dipende anche dal fatto che, rispetto agli ultimi due anni, le imprese prevedono oggi di assumere in numero maggiore soprattutto figure operaie e impiegate a più elevata specializzazione, nella cui individuazione per le aziende è fondamentale l'esperienza acquisita in precedenti esperienze lavorative.

### **Occupazione: in aumento le qualifiche professionali**

Oltre 74mila laureati, 244mila diplomati e 80 mila persone con la qualifica professionale, 196mila candidati con la sola scuola dell'obbligo. Si ripartiranno così le 595mila assunzioni non stagionali che le imprese intendono effettuare nell'arco del 2011, come evidenzia il dato annuale sulle previsioni di assunzione nell'industria e nei servizi di Unioncamere e Ministero del Lavoro. Che accende un faro su alcuni fenomeni che dovrebbero contraddistinguere la dinamica del mercato del lavoro quest'anno: l'incremento cospicuo soprattutto della domanda di qualifiche professionali, previste in crescita di quasi 16mila unità; l'aumentata richiesta in termini assoluti di diplomati ma, soprattutto, di laureati; il fatto che, malgrado l'offerta sia sempre più ampia a causa della crisi economica e tanti giovani abbiano difficoltà a trovare lavoro, quasi 20mila laureati, oltre 45mila diplomati, 17mila qualifiche professionali e 34.500 persone prive di formazione specifica sono considerati "introvabili" dalle imprese perché i candidati al posto di lavoro sono pochi o inadeguati per la loro preparazione scolastica o, più in generale, per le competenze possedute. I più difficili da reperire sono soprattutto i laureati (la quota di introvabili raggiunge in questo caso il 26,1% e sale addirittura al 27,3% dei "dottori" con titolo specialistico). Altrettanto rari sono per le imprese i diplomati che abbiano conseguito una specializzazione (26,1%). Volendo andare "sul sicuro", alla maggioranza dei neo-assunti le imprese chiedono di aver già acquisito una esperienza specifica. Quest'ultima interessa il 56,5% delle assunzioni programmate nel 2011, con punte del 64% per i laureati e del 66,3% per le qualifiche professionali.

### **74mila laureati, 5.300 in più del 2010, il 30% in economia**

Si mantiene stabile nel 2011 in valore percentuale ma aumenta in valore assoluto la quota di laureati richiesti dalle imprese. Le 74mila assunzioni di "dottori" previste rappresentano infatti il 12,5% del totale delle assunzioni non stagionali, esattamente in linea con la quota dello scorso anno. La ripresa complessiva della domanda di lavoro da parte delle imprese (43mila le assunzioni non stagionali in più rispetto allo scorso anno) fa sì che risulti in aumento di oltre 5.300 unità la richiesta di persone che abbiano conseguito il titolo di studi più elevato. La più gettonata in valore assoluto si conferma ormai da anni la laurea in Economia: 22mila le assunzioni previste di persone in possesso di questa specializzazione, quasi il 48% delle quali riservate a giovani in uscita dal sistema formativo. Nella classifica delle lauree più richieste, seguono gli indirizzi di ingegneria elettronica e dell'informazione (oltre 9mila le assunzioni non stagionali messe in cantiere) e il sanitario e paramedico, sempre richiestissimo con quasi 7mila unità da integrare entro l'anno.

### **244mila diplomati, 1.550 in più del 2010**

Si confermano ancora i più richiesti dal mercato e aumentano anche di 1.500 unità rispetto allo scorso anno. Anche se in percentuale sul totale delle assunzioni non stagionali previste i diplomati peseranno il 41% (erano il 44% nel 2010). I più richiesti dovrebbero essere gli indirizzi amministrativo e commerciale (oltre 68mila, pari al 28% delle 244mila assunzioni di diplomati previste), seguiti dagli indirizzi meccanico (25mila) e turistico alberghiero (oltre 11mila). Se in media ai giovani appena usciti dalle scuole secondarie le



imprese pensano di destinare quasi il 46% dei posti di lavoro disponibili, il 55% dei posti destinati all'indirizzo turistico-alberghiero verrà messo a disposizione dei neo-diplomati.

### **Le qualifiche professionali superano la soglia degli 80mila**

Supereranno le 80mila unità le persone con qualifica professionale che le imprese intendono assumere entro l'anno, quasi 16mila in più del 2010 e con un incremento dell'incidenza percentuale sul totale delle assunzioni non stagionali di quasi due punti percentuali (dovrebbero andare a rappresentare il 13,5% nel 2011 mentre erano l'11,7% lo scorso anno). Indirizzi meccanico, socio-sanitario ed edile i più richiesti in assoluto. Rispetto agli altri titoli di studio, tuttavia, si riducono le opportunità per i giovani senza esperienza di lavoro, ritenuti adatti all'assunzione nel 38,3% dei casi.

### **Ue: Italia, crescita zero in II semestre Bruxelles taglia da 1 a 0,7% stima crescita 2011**

Nel secondo semestre la ripresa in Italia si fermerà (nel terzo e quarto trimestre la crescita sarà pari a 0) e il Pil nel 2011 crescerà dello 0,7% (contro l'1% stimato lo scorso maggio): lo indicano le previsioni economiche della Commissione Ue. Anche nell'Eurozona e nell'Ue nel secondo semestre il Pil registrerà un notevole rallentamento - al +0,2% (mezzo punto percentuale in meno rispetto alle previsioni di maggio) - fino a "giungere prossima alla stasi alla fine dell'anno".



### **Istat: in corso la consegna dei questionari del censimento**

È partita lunedì 12 settembre e prosegue fino a sabato 22 ottobre la consegna dei questionari da compilare per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. I plichi (che contengono il questionario, la Guida alla compilazione e la lettera di presentazione del Censimento) sono distribuiti dai portalettere di Poste Italiane a oltre 25 milioni di famiglie: nella prima settimana ne sono stati recapitati oltre 3 milioni.

A partire da lunedì 10 ottobre, i questionari compilati possono essere consegnati a mano, in busta chiusa, nei 14.000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio italiano, oppure in uno dei centri di raccolta del Comune di residenza. In entrambi i casi ai cittadini viene rilasciata una ricevuta (da conservare) di avvenuta restituzione.

I questionari compilati non vanno imbucati in alcun caso nelle cassette postali.

Dal 9 ottobre, ma non prima, è possibile anche compilare e restituire i questionari via Internet, collegandosi al sito <http://censimentopopolazione.istat.it> e utilizzando la password stampata sulla prima pagina del questionario.

### **Istat: a settembre l'indice del clima di fiducia dei consumatori cala a 98,5 da 100,3 di agosto**

La flessione, diffusa a tutte le componenti, è più marcata per il clima economico, il cui indice diminuisce da 70,0 a 67,8; la fiducia sulla situazione personale scende da 116,2 a 114,4. L'indice del clima corrente cala da 112,1 a 109,7, mentre quello relativo al complesso delle attese a breve termine segna una lieve diminuzione (da 87,5 a 87,2). Peggiorano le valutazioni, presenti e prospettiche, sulla situazione economica del paese e della famiglia, nonché i giudizi sul bilancio familiare e sull'opportunità attuale del risparmio. Si deteriorano, seppur con intensità minore, anche le attese sull'evoluzione del mercato del lavoro. Migliorano, per contro, le attese sul mercato dei beni durevoli e sulle intenzioni future di risparmio. I saldi dei giudizi sull'evoluzione recente dei prezzi al consumo e quelli delle previsioni sulla loro dinamica futura registrano un aumento rispetto al mese precedente. La fiducia peggiora in quasi tutte le ripartizioni e il deterioramento è particolarmente intenso nel Mezzogiorno; solo nel Nord-est si registra un lieve recupero.



## SVIMEZ, Sud a rischio tsunami demografico

*Al 25% il tasso di disoccupazione effettivo al Sud - Il presidente Giannola: "Puntare sulle rinnovabili e sulla logistica"*

*La fotografia dell'economia del Mezzogiorno nel Rapporto SVIMEZ 2011*

Un Mezzogiorno in recessione, che continua a crescere meno del Centro-Nord, dove lavora ufficialmente meno di un giovane su tre e dove il tasso di disoccupazione reale sarebbe del 25%. Un'area a rischio tsunami demografico, in cui nel 2050 gli *over 75* cresceranno di dieci punti percentuali. Mentre serve un nuovo progetto Paese per il Sud, per puntare sui settori più innovativi, come la geotermia, le altre rinnovabili, e le filiere territoriali logistiche.

Questa la fotografia che emerge dal Rapporto SVIMEZ sull'economia del Mezzogiorno 2011 in presentazione a Roma martedì 27 settembre.

In base a valutazioni SVIMEZ nel 2010 il Pil è aumentato nel Mezzogiorno dello 0,2%, in decisa controtendenza rispetto al -4,5% del 2009, ma distante di un punto e mezzo percentuale dalla performance del Centro-Nord (+1,7%).

Non va meglio nel medio periodo: negli ultimi dieci anni, dal 2001 al 2010 il Mezzogiorno ha segnato una media annua negativa, -0,3%, decisamente distante dal + 3,5% del Centro-Nord, a testimonianza del perdurante divario di sviluppo tra le due aree.

Pil per abitante e divari storici – In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno è passato dal 58,8% del valore del Centro Nord nel 2009 al 58,5% del 2010. In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.583 euro, risultante dalla media tra i 29.869 euro del Centro-Nord e i 17.466 del Mezzogiorno. Nel 2010 la regione più ricca è stata la Lombardia, con 32.222 euro, seguita da Trentino Alto Adige (32.165 euro), Valle d'Aosta (31.993 euro), Emilia Romagna (30.798 euro) e Lazio (30.436 euro).

Nel Mezzogiorno la regione con il Pil pro capite più elevato è stata l'Abruzzo (21.574 euro), che comunque registra un valore di circa 2.200 euro al di sotto dell'Umbria, la regione più debole del Centro-Nord. Seguono il Molise (19.804), la Sardegna (19.552), la Basilicata (18.021 euro), la Sicilia (17.488), la Calabria (16.657) e la Puglia (16.932). La regione più povera è la Campania, con 16.372 euro.

## PMI: dal 3 al 9 ottobre al via la settimana europea

Si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2011 La Settimana europea delle PMI.

La registrazione degli eventi per la Settimana europea delle PMI 2011 è iniziata il 3 maggio e sarà aperta fino al 30 novembre 2011; gli eventi possono essere organizzati fino alla fine di dicembre 2011 (per approfondimenti [www.ec.europa.eu/sme-week](http://www.ec.europa.eu/sme-week)).

La Commissione europea organizzerà, come evento centrale della Settimana europea, un incontro europeo ad alto livello insieme al Parlamento europeo il 6 e 7 ottobre 2011

Nella mattinata del 6 ottobre gli imprenditori avranno l'opportunità di presentare la loro azienda, i propri prodotti e servizi.

Diversi espositori istituzionali come la rete Enterprise Europe Network, l'ECHA (European Chemicals Agency) e altre agenzie di regolamentazione parteciperanno alla mostra.

Il giorno 7 ottobre si terrà una conferenza, con workshop paralleli. Prenderanno parte all'iniziativa: gli imprenditori così come i responsabili politici europei, nazionali e regionali, le organizzazioni imprenditoriali e altri soggetti interessati. La maggioranza dei partecipanti saranno imprenditori.

### Logistica

Per qualunque problema concernente la logistica si può scrivere all'indirizzo e-mail: [SmeWeek2011@teamwork.fr](mailto:SmeWeek2011@teamwork.fr). Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , o telefonare al numero 0033 1 4367 7979.



# Giurisprudenza

## I caratteri del reato di riduzione in schiavitù e sfruttamento del lavoro

Non si configura il reato di riduzione in schiavitù nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate se la persona lo accetti liberamente ed altrettanto liberamente si può sottrarre. Queste le conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione in sentenza nr. 13532/2011.

## Trasferimento d'azienda , liquidazione del TFR, solidarietà delle parti

In caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c., il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo all'atto del trasferimento stesso, al pagamento delle quote di tfr maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dal secondo comma del cit. art. 2112 c.c.. Invece, unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di tfr maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario.

La sentenza nr. 19291/2011 della Corte di Cassazione risulta ampiamente meritevole di segnalazione, offrendo una ricostruzione degli indirizzi giurisprudenziali intervenuti in ordine agli effetti sul TFR derivanti dal trasferimento d'azienda , anche adottando pronunce in ambito fiscale, per giungere alla sopra riportata conclusione.

## Verifiche fiscali e facoltà di farsi assistere dal professionista

Se il soggetto ispezionato non riesce a comprendere la facoltà di farsi assistere dal professionista abilitato durante una verifica fiscale, la colpa è del lessico impiegato dal legislatore. Così ha motivato la Corte di Cassazione ( sent. Nr.19524/2011) per respingere il ricorso di una società alberghiera ( alla quale erano stati contestati maggiori ricavi non contabilizzati) la quale sosteneva che i verificatori, all'inizio delle operazioni , gli avevano precisato che avrebbe potuto farsi "rappresentare" - e non "assistere" - da un professionista . Sosteneva invece l'Ufficio finanziario che i verificatori avevano espletato tutte le formalità di presentazione e motivazione della verifica fiscale che stava per iniziare, informando il legale rappresentante dell'opportunità di farsi assistere da professionista di fiducia durante le operazioni di verifica, facoltà di cui quegli tuttavia non si era avvalso.

La società ricorrente , denunciando violazione dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( statuto del contribuente) assume che l'informazione dei verificatori al contribuente, secondo cui questi avrebbe potuto farsi "rappresentare" - e non "assistere" - da un professionista o da una persona di sua fiducia nel corso delle operazioni ispettive, si porrebbe in contrasto con la disposizione in rubrica, non essendo configurabile una equivalenza fra le due nozioni, e considerato che, nella specie, la facoltà di farsi assistere era di rilevante importanza, essendo l'indagine fondata sulle sole dichiarazioni del legale rappresentante della società, non assistito dal professionista, dichiarazioni che, quindi, erano state illegittimamente acquisite.

Ma la suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato.

La figura del "rappresentante" del contribuente in sede di accesso dell'amministrazione finanziaria nei locali, soggetto al quale i verbalizzanti possono fare richieste, e che è tenuto, alla fine delle operazioni, a sottoscrivere il verbale, è contemplata dall'art. 33, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'art. 12, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede poi che all'inizio della verifica il contribuente ha, tra l'altro, "diritto di essere informato... della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria", e che lo stesso contribuente può chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato, oltre che nell'ufficio dei verificatori, "presso il professionista che lo assiste o rappresenta".

Il professionista che il contribuente può designare per le operazioni di verifica è indubbiamente soggetto dotato di competenze tecniche che, secondo la lettera dello stesso statuto del contribuente, "assiste o rappresenta" il contribuente stesso.



La sentenza impugnata non incorre pertanto nei vizi denunciati, in quanto nell'aver i verificatori informato il contribuente che nel corso delle operazioni "avrebbe potuto farsi rappresentare da un professionista" può forse rilevarsi, a tutto voler concedere, una imprecisione lessicale - peraltro giustificata nella specie dal lessico impiegato dal legislatore - , ma comunque deve leggersi l'inequivoca prospettazione al contribuente della facoltà di avvalersi nelle operazioni di un soggetto dotato di competenze tecniche.  
Ricorso respinto.

## **Lieve infrazione disciplinare e mancata affissione del codice disciplinare: sproporzionato il licenziamento**

In sentenza nr. 18955/2011 la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare un importante aspetto derivante dalla mancata affissione del codice disciplinare e gli effetti sul licenziamento.

La questione aveva riguardato la massima sanzione inflitta ad un lavoratore che si era allontanato dal posto di lavoro pochi minuti prima dell'orario di uscita: la Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato, in considerazione del mancato adempimento del datore di lavoro dell'onere della preventiva affissione del codice disciplinare.

Nel confermare la sentenza impugnata, la suprema Corte ha chiarito che deve distinguersi tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale quindi ignote alla collettività ( e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite nel codice disciplinare) e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori per i quali non è necessaria la specifica inclusione nel codice stesso. In tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare in quanto il lavoratore può ben rendersi conto della illiceità della propria condotta.

L'affissione del codice disciplinare, quindi, doveva considerarsi indispensabile, essendo la condotta contestata al lavoratore violatrice non di generali obblighi di legge, ma di puntuali regole di comportamento negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, tanto più che dalla contrattazione collettiva, l'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, viene sanzionato al più con una ammonizione, multa o sospensione.

## **Applicazione del ccnl commercio anche per i convitti religiosi**

Con sentenza n. 17399 del 19 agosto 2011, la Cassazione ha affermato che una struttura alberghiera gestita da un ente assistenziale deve essere qualificata come commerciale, e quindi va applicato il contratto nazionale del commercio, dal momento che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di una attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento di uno scopo di lucro sia il fatto che i proventi siano poi destinati alle iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente.

## **Responsabilità del datore di lavoro nella verifica del permesso di soggiorno**

Con sentenza n. **32934** del 31 agosto 2011, la I Sezione Penale della Cassazione ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno.

A detta della Suprema Corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non "fidarsi" di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocare a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario.







**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Sindacato Unitario**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma

Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565

E-mail: [segreteria@anclsu.com](mailto:segreteria@anclsu.com)

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi  
Segretario Generale Nazionale Ancl**



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

